

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24484 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: ROMANO CARMELA
Data pubblicazione: 05/08/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6847/2025 R.G. proposto da:

BURAGLIA CINZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Cosi

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE

- intimata -

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 1510/2025, depositata il 6/3/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dal Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1510/2025, depositata il 6/3/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l'appello di Cinzia Buraglia avverso la sentenza della CGT di Roma, la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente contro le cartelle di pagamento n. 097 2016 0142971385 000 e n. 097 2016 0042622062 000, per omesso

versamento dell'imposta di registro su atti giudiziari. Alla base della decisione il rigetto dell'eccezione di prescrizione, per effetto dell'utile interruzione del termine con la notifica della cartella di pagamento.

Avverso la sentenza Cinzia Buraglia propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, mentre l'Agenzia delle Entrate -Riscossione resta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato con riguardo alla cartella n. 097 2016 0142971385 000, che – secondo la prospettazione della ricorrente – sarebbe stata annullata con sentenza n. 20385/2018 emessa dalla CTP di Roma e non appellata.

2. Col secondo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato con riguardo alla cartella n. 097 2016 0042622062 000, annullata con sentenza n. 9228/2019 della CTP di Roma, come già accertato con sentenza n. 7567/2020 pronunciata dalla medesima CTP e non impugnata dall'Agenzia se non per altre cartelle (cfr. sentenza n. 2582/2023 della CTR del Lazio).

3. Entrambe le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della stretta connessione, sono fondate e vanno, perciò, accolte, assorbite le ulteriori censure, con riguardo alla cartella n. 097 2016 0042622062 000, di violazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 54, 76 e 78 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 7 legge n. 212/2000, sempre in relazione al medesimo canone censorio, per aver la CGT erroneamente ritenuto valida la notifica della cartella ed altresì omesso di pronunciare sull'eccezione di nullità derivata della cartella, quale conseguenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, costituito

dall'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, così pervenendo all'errata conclusione che l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sottesa alla cartella fosse infondata.

3.1. In effetti, la Corte regionale ha ommesso di pronunciare sull'eccezione di giudicato esterno, pur articolata dalla ricorrente, secondo quanto si evince dagli atti che la parte ha riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

3.2. Il giudice di appello si è, dunque, sottratto all'accertamento dell'eccepito giudicato esterno, verifica questa che pone la necessità di riscontri fattuali di non immediata evidenza con riferimento alla pretesa di cui alla cartella n. 097 2016 0042622062 000, non esigibili nella presente sede.

3.3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Ugo Candia